Associazione
Amici di Padre Monti
ONLUS

STATUTO

STATUTO
ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE MONTI
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS
Costituzione

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "**AMICI DI PADRE MONTI**", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS, che nel presente Statuto sarà denominata anche semplicemente Associazione.

Art. 2 - L'Associazione **Amici di Padre Monti** è un'organizzazione di volontariato e non ha fini di lucro.

Sede

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Roma in Via della Luce n. 46; il Comitato Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero, qualora risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Durata

Art. 4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Scopo

Art. 5 - L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, civile, sociale e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, in piena sintonia con l'attività di volontariato così come disciplinata dalla L. n. 266/1991 e successive modifiche, integrazioni e regolamentazioni regionali, ha lo scopo di contribuire fattivamente, sul piano operativo e con il sostegno finanziario, all'incremento, alla realizzazione e alla valorizzazione di attività sociali, umanitarie e solidaristiche che si svolgano all'interno di ospedali, scuole, case di riposo, strutture socio-assistenziali e sanitarie etc., soprattutto se a beneficio di minori, o comunque studenti, di malati e di sofferenti in condizioni di disagio economico o sociale.
Inoltre, in considerazione della prossimità al detto scopo delle finalità perseguite dalla Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione - Ente che si dedica alla cura degli infermi all'educazione della gioventù orfana, abbandonata e bisognosa di assistenza, promuovendo, organizzando e gestendo ospedali, ambulatori, case di riposo, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche ed educative -

l'Associazione si prefigge, altresì, di collaborare con essa sostenendone le Strutture operative, con le proprie risorse umane e finanziarie.
Pertanto l'Associazione:
- si occupa della formazione e del coordinamento dei volontari impegnati o da impegnare - sia in Italia che all'estero – nelle attività che operano nel campo sanitario, assistenziale, socioassistenziale, educativo, formativo e scolastico, agendo in favore di persone in condizioni economiche e sociali di svantaggio ovvero in favore di collettività estere che necessitano di aiuti umanitari;
- studia, progetta e realizza programmi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi, anche prevedendo forme di adozione a distanza, a favore delle comunità dei paesi in via di sviluppo;
- studia, progetta e realizza - sia in Italia che all'estero – programmi e progetti sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi in favore di persone ovvero comunità in condizioni economiche e sociali di svantaggio;
- promuove l'informazione e la ricerca sui temi dello sviluppo e dell'integrazione sociale;
- promuove ed organizza la formazione degli operatori locali;
- stipula convenzioni con enti ed organismi internazionali, nazionali ed altri soggetti pubblici e privati ed i loro consorzi per la realizzazione delle specifiche attività;
- si propone altresì di: collaborare con enti pubblici e privati anche al fine di attuare programmi di Cooperazione internazionale allo sviluppo ai sensi della legge n. 49/1987;
- studia, progetta e realizza programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- promuove ed organizza convegni, manifestazioni, mostre, ricerche, studi ed altre iniziative tese a far conoscere le proprie attività e quelle della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, a sensibilizzare l'opinione pubblica, le organizzazioni sociali e gli enti pubblici e privati alle necessità connesse all'opera della medesima.
L'Associazione potrà richiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati; e nell'ambito delle proprie attività, istituire ovvero aderire, in Italia e all'estero, a consorzi, associazioni, organizzazioni non governative, enti, sia nazionali che internazionali, coordinamenti, altri soggetti pubblici e privati.
Le eventuali raccolte di fondi (fund-raising) saranno comunque improntate ai principi di trasparenza e di rispetto del donatore.
L'Associazione, quando i progetti lo richiedano ovvero coinvolgano le attività della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, agisce in stretto

collegamento con il Consiglio Provinciale Italiano della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione conformando la propria attività ai criteri programmatici ed organizzativi stabiliti per la Congregazione.
L'Associazione, il cui scopo è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, sopra dette, non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Prestazioni dei soci

Art. 6 - Tutte le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività dei soci aderenti all'Associazione è svolta esclusivamente a titolo gratuito; non è prevista alcuna forma di retribuzione. Ai soci aderenti possono essere rimborsate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, esclusivamente le eventuali spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della relativa documentazione.

Rapporti dell'Associazione con la Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione.

Art. 7 - L'Associazione, quando i progetti lo richiedano ovvero coinvolgano le attività della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, agisce in stretto collegamento con il Consiglio Provinciale Italiano della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione al quale presenta le proposte relative alle proprie iniziative finalizzate al sostegno ed al potenziamento delle attività solidaristiche ed umanitarie della Congregazione. Pertanto in tali casi l'Associazione armonizza le proprie deliberazioni ai criteri programmatici ed organizzativi definiti dal Consiglio Provinciale Italiano della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione.
Il Presidente del Consiglio Provinciale Italiano della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione. ovvero un suo delegato ha il diritto di partecipare a tutte le assemblee e a tutte le riunioni del Comitato Direttivo dell'Associazione, con ampia facoltà di parola, ma senza diritto di voto; è chiaramente fatta salva l'ipotesi che egli sia anche socio dell'Associazione e che per tal via rivesta cariche sociali.

Il patrimonio

Art. 8 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi degli aderenti;
b) dai contributi dello Stato, di enti pubblici e privati ovvero dalle libere elargizioni di donatori;
c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
d) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
e) da ogni altra eventuale entrata o acquisizione compatibile con gli scopi statutari e la normativa delle leggi vigenti in materia.

Esercizio finanziario e bilanci

Art. 9 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Comitato Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle uscite per l'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo.

I soci

Art. 10 - Il numero dei soci è illimitato.
Può essere socio dell'Associazione chiunque, persona fisica, persona giuridica o ente, che mosso da spirito di solidarietà condivida le finalità e le attività promosse dall'Associazione e che sia in grado, per preparazione, per titoli, per esperienza, di operare nel campo sanitario, socio-assistenziale, assistenziale, educativo e scolastico.
I soci sono tenuti al versamento della quota annuale nell'ammontare stabilito dall'Assemblea con maggioranza qualificata pari ai 2/3 (due/terzi) dei soci presenti.
Le quote sono intrasferibili, salvo in caso di morte.
Sono riconosciuti soci, su insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, anche coloro che abbiano contribuito ad arricchire il patrimonio materiale od operativo dell'Associazione mediante la donazione di beni, oggetti, attrezzature ovvero mediante la loro consulenza e/o attività professionale a titolo gratuito.

Ammissione ed esclusione dei soci

Art. 11 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda presentata per iscritto dagli interessati. Il Comitato Direttivo cura quindi l'annotazione sul libro dei soci dopo che questi avranno versato la quota associativa ovvero quando rispondano ai requisiti previsti nel 3° comma del precedente articolo.
L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta mandata all'Associazione **anche tramite posta elettronica all'indirizzo amicidipadremontionlus@gmail.com.**

Art. 12 - La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per il mancato versamento della quota associativa per 3 (tre) anni consecutivi;
c) per comportamento indegno contrastante con gli scopi dell'Associazione e con gli obiettivi statutari;
d) per decesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci; la decisione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata A.R **o mediante la posta elettronica certificata (Pec) del socio.**
Il socio, in tal caso, può ricorrere entro 30 (trenta) gg dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Il mancato ricorso entro detti termini comporta l'accettazione della decisione di esclusione.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Diritti e doveri dei soci

Art. 13 - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e obblighi e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.
I soci partecipano a pieno titolo alla vita e all'organizzazione dell'Associazione, essi contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e ad accedere alle cariche sociali.
Riuniti in Assemblea essi hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 14 - I soci devono versare la quota annuale associativa stabilita dall'Assemblea, devono contribuire al raggiungimento degli scopi

dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
Come detto, i soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dall'ordinamento. L'Associazione assicura i soci che prestano la loro attività in caso di malattie infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Dipendenti e collaboratori

Art. 15 - L'Associazione potrà assumere i dipendenti strettamente necessari per lo svolgimento di attività in cui non possono essere occupati i soci. In tal caso verranno stipulati contratti secondo le norme vigenti in materia ed il personale verrà altresì assicurato contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge

Gli organi sociali

Art. 16 - Gli Organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Probiviri;
e) I Revisori dei conti;
Tutte le cariche sono gratuite.

L'Assemblea dei soci

Art. 17 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che vi intervengono con pari diritti ed è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo; in sua assenza l'Assemblea nomina il suo presidente per la sola durata della riunione. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con semplice delega scritta.
Il Presidente nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale, verifica la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, verifica la validità delle deleghe e dirige i lavori.
L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è

validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta un decimo dei soci, mediante avviso spedito a mezzo di lettera da recapitarsi almeno 8 (otto) gg. prima della data della riunione **sia per posta ordinaria che mediante la posta elettronica all'indirizzo indicato dal socio**.

L'Assemblea in sede ordinaria svolge i seguenti compiti:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) fissa, su proposta del Comitato Direttivo, le quote associative di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;
c) stabilisce i limiti di rimborso alle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori;
d) stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
e) esamina l'attività svolta dall'Associazione;
f) nomina i componenti del Comitato Direttivo, i revisori dei conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
g) si esprime su ogni argomento portato alla sua attenzione.

Art. 19 – L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la presenza della metà dei soci più uno.
L'Assemblea in sede straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati **presenti** sullo scioglimento anticipato dell'Associazione sulle eventuali nomine dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo; delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) degli associati **presenti** le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo.

Il Comitato Direttivo

Art. 20 - Il Comitato Direttivo può essere composto, a discrezione dell'Assemblea, da 3 (tre) ovvero da 5 (cinque) membri. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili alla scadenza. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Comitato gli altri provvedono a sostituirli: i membri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alle nomine definitive.

Il Comitato Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione al fine di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per l'attuazione dei suoi scopi.
Tra l'altro, il comitato:

- ✓ nomina il Presidente ed un Vice Presidente;
- ✓ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- ✓ delibera sulle domande di nuove adesioni;
- ✓ redige i regolamenti;
- ✓ delibera in merito alle operazioni finanziarie miranti al migliore utilizzo delle proprie risorse; all'assunzione dei debiti; all'acquisto e alla vendita di partecipazioni in altri enti e società sempre nel limite del raggiungimento dei propri scopi sociali con esclusione di ogni operazione avente carattere speculativo.

Può delegare alcuni dei suoi compiti attribuendo i necessari poteri di firma e di rappresentanza per uno o più atti, ovvero per una certa categoria di atti ad un singolo membro del comitato.
Il funzionamento del Comitato Direttivo, per quanto qui non specificatamente previsto, è regolato per analogia dalle disposizioni relative all'Assemblea per quanto compatibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti ed ogni seduta del comitato è valida quando sia presente la maggioranza dei membri in carica purché presente il Presidente o il Vice Presidente. I membri del comitato possono essere convocati con qualsiasi mezzo senza che siano necessarie particolari formalità.

Il Presidente

Art. 21 - Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le funzioni il Vice Presidente. Egli convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci ed il Comitato Direttivo.

I revisori dei conti

Art. 22 - I revisori dei conti sono 3 (tre) più 2 (due) supplenti, sono nominati dall'Assemblea e durano in carica 3 (tre) anni. Essi controllano la gestione

economica dell'Associazione, ne rivedono la contabilità, redigono la relazione sul bilancio consuntivo annuale e ne riferiscono all'Assemblea in sede di approvazione annuale del bilancio. I Revisori possono essere eletti anche tra i non soci.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 23 - Il Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i non soci. Il Collegio può essere nominato all'occorrenza e deciderà gli eventuali ricorsi avverso le esclusioni dei soci, giudicando secondo equità e senza vincolo di formalità. Al Collegio dei Probiviri potrà inoltre essere demandata ogni questione inerente all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto ovvero dei regolamenti interni dell'Associazione.

Beni mobili, immobili ed altri beni

Art. 24 - L'Associazione può possedere ed acquistare beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni di proprietà degli aderenti o di terzi **potranno essere** dati in comodato all'Associazione.

Gli utili

Art. 25 - Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Devoluzione del patrimonio

Art. 26 - In caso di scioglimento l'Associazione sarà obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono gli stessi scopi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1966 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio

Art. 27 - Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Associazione Amici di Padre Monti ONLUS
Via della Luce, 46
00153 Roma